

## La separazione collaborativa

Dott.ssa Alessia Gollini, Psicologa Giuridica



**L'art. 155-sexies c.c. della legge n.54 del 2006** sulle Disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli, cita:

**“Qualora ne ravvisi l'opportunità il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.**

Oltre alla mediazione familiare ultimamente in Italia si è istituito un servizio simile, ma che si discosta da essa per numerosi aspetti, primo fra tutti la partecipazione attiva dei consulenti legali, **ossia la separazione collaborativa**, nata in conseguenza del crescente numero di separazioni e divorzi nella nostra società ogni anno.

Gli ultimi dati Istat dicono che nel decennio 1997/2007 nel nostro Paese le separazioni sono aumentate del 34,96% e i divorzi del 51,96%.

La pratica della separazione collaborativa è **nata in America dall'avvocato Stuart Webb** e poi proficuamente sperimentata in altri paesi

come l'Inghilterra, la Francia, la Svizzera, ma anche l'Australia.

L'approccio si è diffuso soprattutto per opera della associazioni professionali forensi, che hanno promosso la formazione di tale pratica, per esempio **l'Istituto Italiano di Diritto Collaborativo (IICL)**.

Tale modello nasce come una pratica che vede la collaborazione fattiva di più discipline tra loro interconnesse (avvocati, psicologi, mediatori, commercialisti ed esperti di problematiche relative ai figli), volta alla positiva risoluzione delle conflittualità familiari. Una sorta di team collaborativo, come sostiene Gulotta, che trasformi il processo separativo da momento di scontro nelle aule giudiziarie a occasione di collaborazione.

Esso prevede che:

- **i coniugi rinuncino a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria** fino al raggiungimento di un accordo di separazione

- i consulenti legali, adeguatamente formati in diritto collaborativo e mediazione, si impegnano insieme ai clienti a dare vita ad un team di psicologi, commercialisti e pedagogisti, il cui obiettivo sia quello di identificare i bisogni e gli interessi di ogni membro della famiglia per **giungere ad un accordo che contempra anche le istanze economiche oltre che quelle relative al regime di affidamento dei figli**

- prima di iniziare il lavoro viene redatto un **“contratto” che funge da cornice per il lavoro che ogni professionista potrà portare avanti**, e le regole a cui ogni parte dovrà attenersi

- laddove il processo di separazione collaborativa fallisse **i legali hanno il divieto di assistere i clienti nel**

**successivo giudizio contenzioso**, così che questi ultimi dovranno rivolgersi ad altri avvocati. Medesimo discorso vale per i consulenti tecnici, che non potranno seguire i clienti come consulenti di parte. Tale clausola del contratto permette a tutti di operare per il raggiungimento di un fine comune, cioè la risoluzione consensuale della disputa

- al termine del procedimento di separazione collaborativa, **i consulenti redigono un normale ricorso per separazione o divorzio consensuale, che entrambi depositeranno in Tribunale** con la sottoscrizione di tutti i partecipanti

I casi idonei a questo tipo di procedimento sono quelli iniziali, dove non sia stata avviata già una diatriba giudiziaria.

**Al contrario la mediazione familiare svolta da un terzo neutrale si ritiene ancora la più idonea, dove il cuore del dibattito sia più concentrato sull'educazione dei figli o sulle modalità di visita del genitore non convivente, sui rapporti con le famiglie estese e con gli eventuali nuovi partner dei genitori.**

Al momento l'esperienza Italiana risulta ancora in una fase iniziale e di sperimentazione e non disponiamo ancora di dati statistici significativi sulla sua efficacia. Al contrario gli studi condotti in altri Paesi, come riportato da Gulotta, indicano che si tratta di un modello molto valido, poichè sono stati riscontrati pochi casi di fallimento in seguito all'avvio di un percorso di separazione collaborativa.

tratto da G.Gulotta (2011)

“Compendio di Psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa”, ed. Giuffè Editore